

Comune di Guardamiglio

Provincia di Lodi



Regolamento di igiene urbana

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 30/07/08

Sommario**TITOLO I: Disposizioni Generali**

| | |
|---|-------|
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO | Pag.4 |
| ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE | Pag.4 |
| ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI | Pag.4 |
| ART. 4 - DEFINIZIONI | Pag.5 |
| ART. 5 - OGGETTO E CONTENUTI | Pag.5 |
| ART. 6 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI | Pag.6 |
| ART. 7 - COMPETENZE del GESTORE | Pag.6 |
| ART. 8 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | Pag.6 |
| ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | Pag.6 |
| ART. 10 - ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI | Pag.8 |
| ART. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI | Pag.8 |
| ART. 12 - ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI | Pag.9 |
| ART. 13 - CAPITOLATO SPECIALE DEI SERVIZI | Pag.9 |
| ART. 14 - PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | Pag.9 |

TITOLO II: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

| | |
|--|--------|
| ART. 15 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI | Pag.10 |
| ART. 16 - NORME DI ASSIMILAZIONE | Pag.10 |
| ART. 17 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI | Pag.11 |
| ART. 18 - SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | Pag.11 |
| ART. 19 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI | Pag.11 |
| ART. 20 – TRASPORTO | Pag.12 |
| ART. 21 - SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" | Pag.12 |
| ART. 22 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE | Pag.14 |
| ART. 23 - GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE | Pag.14 |
| ART. 24 - GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI | Pag.15 |
| ART. 25 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI | Pag.15 |
| ART. 26 - GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI | Pag.15 |
| ART. 27 - VERDE PUBBLICO | Pag.15 |
| ART. 28 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI | Pag.16 |
| ART. 29 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI | Pag.16 |
| ART. 30 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE | Pag.16 |
| ART. 31 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI | Pag.16 |
| ART. 32 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO | Pag.17 |
| ART. 33 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE | Pag.17 |

TITOLO III: Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e varie

| | |
|--|--------|
| ART. 34 - SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI | Pag.18 |
| ART. 35 - PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI | Pag.18 |

| | |
|--|--------|
| ART. 36 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI | Pag.18 |
| ART. 37 - MERCATI E AMBULANTI | Pag.19 |
| ART. 38 - FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E ALTRE MANIFESTAZIONI | Pag.19 |
| ART. 39 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI | Pag.19 |
| ART. 40 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA | Pag.20 |
| ART. 41 - SGOMBERO NEVE | Pag.20 |
| ART. 42 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA | Pag.20 |
| ART. 43 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI | Pag.20 |
| ART. 44 – ODORI MOLESTI FUMI PUZZE FUOCHI | Pag.21 |
| ART. 45 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI | Pag.21 |
| ART. 46 - DEAFFISSIONE MANIFESTI | Pag.21 |
| ART. 47 - PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI | Pag.21 |
| ART. 48 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE | Pag.21 |
| ART. 49 - ANIMALI DA CORTILE E/O DA ALLEVAMENTO | Pag.21 |

TITOLO IV: Servizi Speciali -Piazzola ecologica

| | |
|--|--------|
| ART. 50 - FINALITÀ DEL SERVIZIO | Pag.22 |
| ART. 51 - RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'PIAZZOLA ECOLOGICA | Pag.22 |
| ART. 52 - ACCESSO ALL'PIAZZOLA ECOLOGICA | Pag.23 |
| ART. 53 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI | Pag.23 |
| ART. 54 - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NONASSIMILATI AGLI URBANI | Pag.23 |
| ART. 55 - APERTURA DELL'PIAZZOLA ECOLOGICA | Pag.23 |
| ART. 56 - ADDETTI ALL'PIAZZOLA ECOLOGICA | Pag.23 |
| ART. 57 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO | Pag.24 |
| ART. 58 - NORME DI COMPORTAMENTO | Pag.24 |
| ART. 59 - GESTIONE DELL'PIAZZOLA ECOLOGICA | Pag.24 |

TITOLO V: Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

| | |
|---|--------|
| ART. 60 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI | Pag.24 |
| ART. 61 - CONTROLLI E VIGILANZA | Pag.24 |
| ART. 62 - ACCERTAMENTI | Pag.25 |
| ART. 63 - DIVIETI | Pag.25 |
| ART. 64 - SANZIONI | Pag.25 |
| ART. 65 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO | Pag.25 |
| ART. 66 - ENTRATA IN VIGORE | Pag.26 |
| ART. 67- CONSEGNA DEL MATERIALE PER LE RACOLTE DIFFERENZiate AI NUOVI RESIDENTI E/O ATTIVITA' | Pag.26 |
| ART. 68 - CONCLUSIONI | Pag.26 |

Allegati:

ALLEGATO 1: Elenco delle Sanzioni

ALLEGATO 2: Elenco dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, definisce e norma i servizi di igiene urbana, ed è predisposto ai sensi dell'art.198 del D.Lgs. n. 152/2006, di cui segue estratto:

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).) ha per oggetto:*

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani; e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.*
- f) Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio.*

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi.

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha validità su tutto il territorio comunale ed è applicato rispetto a tutte le tipologie di servizi trattati e di utenze servite;

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il Regolamento si uniforma inoltre alle disposizioni della L.R. 21/93, inserendo tra l'altro, come disposto dall'art. 8 della stessa legge la completa regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata secondo le indicazioni del Regolamento-tipo regionale 11 aprile 1994, n. 1, ed ai Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 9 quater della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/06

Ai fini della parte quarta del decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) utenza o produttori: i residenti e/o attività locali, che producono Rifiuti Urbani o assimilabili, cioè il produttore iniziale;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo dei centri di raccolta (piazzola ecologica);
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- g) smaltimento: trasporto e conferimento dei Rifiuti presso i centri di stoccaggio, deposito, trattamento e/o recupero;
- h) recupero: le operazioni di trattamento dei rifiuti per il riciclo dei materiali;
- i) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, presso il locale centro di raccolta;
- j) Capitolato d'appalto dei servizi: di seguito nominato Capitolato, consiste nel documento redatto dal comune contenente tutte le prescrizioni tecniche dettagliate inerenti alle modalità di svolgimento dei servizi di igiene urbana, al quale il gestore dei servizi è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente, impegnandosi in tal senso tramite la stipula del contratto d'appalto dei servizi;
- k) centro di raccolta (Piazzola Ecologica): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- l) Servizi di igiene urbana: l'insieme dei servizi atti a garantire il mantenimento delle idonee condizioni di pulizia, sicurezza igienico sanitaria e vivibilità degli spazi pubblici;
- m) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

Art. 5 - OGGETTO E CONTENUTI

Il presente Regolamento disciplina:

- A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale, gli obblighi dei produttori/utenti e/o conferitori di tali rifiuti, e detta norme per garantire la tutela igienicosanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- B) Le modalità di raccolta differenziata;
- D) I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti e di relativi servizi di raccolta, trasporto e smaltimento;
- G) Le norme atte a garantire fin dal conferimento distinte ed adeguate modalità di differenziazione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili compresi speciali e pericolosi, non destinabili agli impianti di smaltimento;
- H) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;
- I) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienicosanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;
- L) i servizi di Igiene urbana e spazzamento meccanizzato delle strade;
- M) I servizi di sgombero neve e spargimento sale sulle pubbliche vie;
- N) le norme atte al mantenimento della pulizia e del decoro sulle aree pubbliche;

Art. 6 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni, ai sensi del D. L.gs. 152/2006, è svolta direttamente dagli stessi o, di norma, tramite il Gestore del servizio, in seguito denominato Gestore.

Art. 7 - COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo sui servizi e verifica dei risultati, sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità, che restano in capo al Comune, la gestione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili costituisce specifica competenza del Gestore.

In tal senso il Gestore:

A) provvede a definire, in collaborazione con il Comune, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:

- raccolta differenziata dei rifiuti;
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti assimilati agli urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;

B) organizza e svolge diligentemente tutti i servizi affidatigli dall'Amministrazione Comunale, nelle modalità previste dal capitolato Speciale dei servizi (parte integrante del presente regolamento);

C) assicura e tutela le condizioni igienico-sanitarie della cittadinanza, attraverso l'organizzazione di forme di raccolta efficienti e l'utilizzo di mezzi idonei allo svolgimento dei servizi;

D) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di mezzi operativi;

E) incentiva la differenziazione dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati da parte delle utenze, avendo come obiettivo l'incremento della percentuale complessiva di rifiuti da destinarsi al recupero, il tutto tramite un accurato controllo delle frazioni raccolte ed adeguate campagne informative e di sensibilizzazione alla cittadinanza;

Art. 8 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano Provinciale, con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 184 del D.Lgs. 152/2006).

Sono rifiuti urbani:

1) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;

2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

4) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

5) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;

6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. nonché gli altri rifiuti prodotti da attività cimiteriale.

ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento e dell'organizzazione della loro raccolta, i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati come segue:

RIFIUTI URBANI

1) DOMESTICI, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, **suddivisi in:**

a) ORDINARI:

VERDE: comprende il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;

UMIDO: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro **volta suddivisi in:**

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e **riutilizzo, suddivise in:**

- **CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- **PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica per prodotti alimentari e non, purché non presentino evidenti residui putrescibili, non putrescibili, pericolosi e non pericolosi;
- **VETRO :** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- **LATTINE:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- **BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
- **ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili);

NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero. destinate allo smaltimento;

b) PERICOLOSI: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"(tossici e/o infiammabili) quali vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, eventuali altri rifiuti aventi caratteristiche di pericolosità, dei quali venga stabilita la necessità/possibilità di smaltimento/recupero in modo differenziato;

c) INGOMBRANTI: costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico (es: elettrodomestici, computer ...) o di arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta.

2) NON DOMESTICI, cioè non provenienti da civile abitazione e **suddivisi in:**

a) ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

b) ASSIMILATI (RSA = rifiuti solidi assimilati ovvero rifiuti speciali assimilati agli urbani): sono costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo

Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento ai criteri di assimilazione stabiliti nel presente regolamento.

I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile e non, ecc.);

c) CIMITERIALI: - provenienti da attività cimiteriale classificabili nelle tipologie sopra indicate, quali secco recuperabile e non, verde, materiali lapidei ...

Sono rifiuti speciali:

- I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- Derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- I rifiuti derivanti da attività industriali;
- I rifiuti derivanti da attività artigianali;
- I rifiuti derivanti da attività commerciali;
- I rifiuti derivanti da attività di servizio;
- I rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- I macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta D.Lgs. 152/2006;

Art. 10 - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

In riferimento ai criteri di assimilabilità dei rifiuti agli urbani, indicati a termini del art. 184 del D.Lgs. 152/2006, ed alla delibera di Giunta n. 84 del 17/11/2004, si considerano assimilabili i rifiuti speciali che per qualità e quantità sono del tutto corrispondenti a quelli prodotti dagli utenti di civili abitazioni.

Nella fattispecie si allega al presente regolamento l'elenco dei rifiuti assimilabili già contenuto nella sopraccitata D.G. n. 84 del 17/11/04;

Tale elenco, suscettibile di integrazioni, rappresenta la tipologia di rifiuti prodotti da attività industriali, commerciali o artigianali che rientrano nel circuito di raccolta degli RSU.

I rifiuti assimilati sono conferibili, nei limiti di quantità stabiliti dalla effettiva possibilità di ricezione e comunque in termini riconducibili alla produzione di una civile abitazione, direttamente presso la locale piazzola ecologica (centro di raccolta).

L'assimilazione si realizza qualora vengano contemporaneamente rispettati i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai presenti articoli.

L'amministrazione tramite il gestore dei servizi si riserva la possibilità di organizzare specifiche forme di raccolta dedicate ai rifiuti assimilabili, ovvero provenienti da attività non residenziali;

Art. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti in modo differenziato.

E' vietato e sanzionato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti sul/nel suolo, sia sulle aree pubbliche e che private.

Non viene considerato abbandono:

- L'esposizione delle frazioni dei rifiuti destinati ad essere raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 11, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun inconveniente igienicosanitario o danno all'ambiente.

E' vietata e sanzionata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti (riportate nel presente Regolamento), chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata, per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Il Comune attiva la vigilanza locale al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Sindaco o il Dirigente competente può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Art. 12 - ORDINANZE CONTIGIBILI ED URGENTI (Art. 191 D. Lgs. 152/06)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 13 – CAPITOLATO SPECIALE DEI SERVIZI

Il Capitolato speciale dei servizi è il documento ufficiale che regola nel dettaglio le modalità di svolgimento dei servizi di igiene urbana, appaltati dalla pubblica amministrazione al gestore dei servizi tramite apposita gara, o nelle forme di affidamento previste dalle normative in materia.

Tale documento è parte integrante del presente regolamento, riferimento principale dell'organizzazione dei servizi a regola dei rapporti tra l'amministrazione ed il gestore degli stessi.

La validità del capitolato è vincolata dalla durata dei contratti d'affidamento dei servizi inerenti l'igiene urbana.

Qualora i servizi di igiene urbana siano affidati separatamente a diversi gestori saranno adottati come parte integrante del presente regolamento tutti i capitolati ad essi relativi.

Art. 14 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E PERICOLOSI

Il Comune promuove, tramite raccolta nella Piazzola ecologica Comunale (centro di raccolta) e/o in appositi contenitori distribuiti nel territorio comunale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e altre frazioni che non possono essere conferite al servizio di raccolta porta a porta, quali:

- a) Rifiuti pericolosi: batterie e pile; prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" o "F"; prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; neon; lampade a scarica e tubi catodici; siringhe; batterie per auto; cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; altri rifiuti.
- b) Rifiuti liquidi: oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti; oli e grassi minerali esausti.
- c) rifiuti inerti, materiale di risulta da piccole demolizioni, (esclusi i materiali provenienti da attività edili);
- d) rifiuti cimiteriali: derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione eseguite presso il cimitero comunale e depositati presso lo stesso in apposito locale adibito a deposito temporaneo;

Titolo II

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici e assimilati

Art. 15 - DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione dei Rifiuti Urbani Domestici e Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti ai precedenti artt.. L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con la differenziazione dei flussi merceologici che li compongono, fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori/utENZE.

Art. 16 - NORME DI ASSIMILAZIONE

sono considerati *rifiuti speciali assimilati agli urbani* (RSA) i rifiuti speciali indicati nell'elenco dell'allegato 2 al presente regolamento, relativamente alle norme e criteri di seguito riportati. La composizione merceologica dei rifiuti assimilati deve essere analoga a quella dei rifiuti urbani o essere costituita da manufatti o materiali simili a quelli elencati nell'allegato 2, fatto salvo le esclusioni sotto riportate.

Il loro smaltimento/trattamento non deve dare luogo ad emissioni o ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dai rifiuti urbani nel medesimo impianto.

Nel caso tali rifiuti siano stati contaminati da sostanze classificate come pericolose, ai sensi della normativa vigente, non potranno essere ammessi agli impianti di trattamento, se non dopo preventiva bonifica.

1) Norme di esclusione dall'assimilazione

Sono *esclusi dall'assimilazione* i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima Categoria, oltre che naturalmente i rifiuti speciali classificati pericolosi e gli imballaggi terziari.

Non possono essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune, quali materiali: a) non aventi consistenza solida; b) che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati; c) fortemente maleodoranti; d) eccessivamente polverulenti; e) incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Sono *esclusi dall'assimilazione* quei rifiuti che, per quantità, prodotta e conferita da una singola utenza, risultino incompatibili con il sistema di raccolta attivato dal Comune. Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che, pur inseriti nella lista dell'allegato 2, siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune.

2) Assimilazione dei rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani sono individuati all'art. 1 lettera g) del Decreto 26.06.2000 n. 219.

3) Procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento, da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore. L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento di rifiuti speciali, per i quali l'utente goda di eventuale esenzione dal pagamento della tassa/tariffa, per le relative superfici di produzione, e richiedere a tal fine documentazione a comprova.

Art. 17 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALITATIVA DEI RIFIUTI SPECIALI

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento, tenuto conto delle ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

A) Rifiuti da attività artigianali, commerciali e di servizio

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da attività artigianali e di servizio elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme.

B) Rifiuti da attività produttive/industriali

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell'allegato 2 alle presenti Norme, provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali.

C) Rifiuti sanitari

Sono assimilati agli urbani i rifiuti provenienti da attività sanitarie rese in forma singola o organizzata nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 26.06.2000 n. 219, nonché dal D.M. 28/9/90 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV). Non potranno in ogni caso essere assimilati quei rifiuti che siano classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Art. 18 - SERVIZIO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad osservare le norme contenute al presente titolo e ad effettuare la differenziazione dei rifiuti come prevista per le utenze domestiche, salvo particolari casi motivati e specificatamente autorizzati dal competente servizio comunale.

Ai fini del servizio di raccolta, i produttori di rifiuti assimilati in quantità paragonabili a quelle delle utenze civili, usufruiranno dei servizi normalmente in essere su tutto territorio.

I rifiuti assimilati potranno, all'occorrenza essere conferiti dall'utente all'interno di idonei contenitori di adeguata capacità (sacchi, bidoni, cassonetti), decisi dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, dati in uso se disponibili, o reperiti direttamente dall'utente, e comunque da utilizzare per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato.

Qualora le raccolte differenziate siano fatte con l'utilizzo di contenitori appositi gli stessi dovranno essere mobili ed esposti su suolo pubblico solo in occasione del passaggio del servizio. Sarà onere dell'utente provvedere ad effettuare il lavaggio e la disinfezione dei contenitori, e del suolo pubblico eventualmente lordato dai rifiuti, onde evitare il crearsi di inconvenienti igienico sanitari. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma le medesime delle utenze domestiche. Il Gestore può disporre, anche su richiesta della Pubblica Amministrazione, che il giro di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dalla raccolta dei medesimi rifiuti presso le rimanenti utenze.

Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento.

Art. 19 - MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Essendo i Servizi di Igiene Urbana attività di pubblico interesse, il Comune è impegnato ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati su tutto il territorio di competenza, il servizio viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le utenze isolate.

Il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali, artigianali e produttivi, nonché alle loro immediate periferie, sia per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti, quali: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Gli utenti sono tenuti a raccogliere le diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani e a conferirli in maniera distinta, secondo le modalità indicate negli articoli successivi. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Gli utenti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico che si uniforma alle direttive dell'amministrazione Comunale.

Le raccolte sono organizzate con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico - ambientale ed il decoro pubblico In tutto il territorio comunale, programmate in giorni fissi prestabiliti comunicati all'utenza tramite adeguata campagna informativa e la predisposizione del **calendario annuale dei servizi**.

Art. 20 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati, ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie, ambientali e di decoro regolate.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni eventualmente concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quale accesso a corsie preferenziali, transito, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 21 - SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani domestici verrà attuato con la separazione dei flussi mediante un sistema di raccolta "porta a porta".

Segue l'elenco indicativo delle frazioni differenziate raccolte a domicilio, aggiornabile a discrezione dell'amministrazione comunale:

- Raccolta della frazione Umida
- Raccolta di Carta e Cartone
- Raccolta della plastica
- Raccolta di Vetro, alluminio e lattine
- Raccolta del Secco o residuo indifferenziato
- Raccolta su richiesta degli ingombranti/beni durevoli e del verde privato

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà esclusivamente su suolo pubblico. Il Gestore provvederà alla raccolta dei sacchetti, del materiale ed allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, per tempo davanti all'ingresso dell'abitazione su suolo pubblico o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali.

Il servizio verrà eseguito generalmente entro la mattinata o secondo disposizioni specifiche, a seconda della tipologia raccolta, nei giorni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e debitamente comunicati al gestore ed alla cittadinanza. Sia gli orari, che i giorni e le frequenze di raccolta saranno modificabili secondo necessità, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata, in accordo con il Gestore.

L'esposizione del materiale dovrà essere effettuata non prima delle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta.

Tutti i servizi saranno di programmati e resi noti alla cittadinanza tramite la pubblicazione e distribuzione alle utenze di un **calendario annuale dei turni di raccolta rifiuti porta a porta e passaggio dello spazzamento meccanizzato delle strade**.

A seconda della tipologia, ed opportunamente differenziati, i rifiuti vanno conferiti dalle utenze nelle modalità previste per le singole raccolte, utilizzando sacchetti, contenitori o quant'altro necessario al corretto contenimento degli stessi.

L'amministrazione a sua discrezione può distribuire alle utenze materiale, quale: sacchetti e/o contenitori appositamente realizzati per conferire le specifiche frazioni differenziate.

In assenza di tale distribuzione sarà obbligo delle utenze reperire autonomamente tutto quanto necessario al corretto contenimento dei rifiuti da esporre per il ritiro, seguendo le indicazioni date dall'amministrazione comunale o dal gestore dei servizi.

Se durante le operazioni di ritiro dei rifiuti, vi fossero sacchi rotti o aperti, il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio sono tenuti a pulire la zona interessata. Quando la necessità di pulire una zona di ritiro si ripettesse sarà cura del Gestore segnalare l'inconveniente ai preposti uffici comunali che prescriveranno agli utenti le dovute indicazioni. Gli utenti sono comunque tenuti a provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato, evitando la dispersione ad opera del vento od animali, o l'accumulo di rifiuti su suolo pubblico in momenti diversi dal passaggio delle raccolte.

il conferimento sarà regolato dalle seguenti norme:

- Il conferimento deve avvenire in modo separato per ciascuna frazione differenziata nei tempi e giorni stabiliti dal calendario dei servizi;
- La tipologia dei sacchi e/o contenitori utilizzata dall'utenza per esporre i rifiuti deve essere conforme ai requisiti richiesti dall'Amministrazione comunale;
- I sacchi e/o contenitori devono essere sempre ben chiusi e se possibile protetti in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- I sacchi o contenitori devono essere esposti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi sul suolo pubblico;
- Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti debbono proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Eventuali problemi, dovuti ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti, delle modalità di conferimento dei rifiuti dovranno essere riferiti agli Uffici competenti del Comune per gli opportuni provvedimenti del caso.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'esposizione dei rifiuti debba avvenire, successivamente al passaggio del mezzo adibito al ritiro, che sta rispettando i turni prestabiliti, l'utente è tenuto a ritirare i rifiuti non raccolti esponendoli al passaggio successivo, o conferendoli presso la piazzola ecologica nelle forme previste.

Per proteggere i sacchi dagli animali possono essere usati idonei contenitori, anche di proprietà dell'utente, il quale deve garantirne la corretta pulizia, nonché la costante rispondenza ai requisiti della raccolta ed alle norme di carattere igienico-sanitario. L'esposizione di questi contenitori dovrà avvenire conformemente alle norme indicate per i sacchetti, ed in particolare i contenitori stessi non potranno essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale. Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio, a discrezione degli uffici comunali competenti, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea, o a discrezione dell'amministrazione a provvedere all'esposizione dei contenitori stessi poco prima del passaggio della raccolta ritirandoli non appena svuotati. Per le utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori ad uso esclusivo, da posizionarsi sulla pubblica via in tempo utile a permetterne lo svuotamento. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore, con attacchi idonei al sistema d'aggancio del mezzo adibito allo svuotamento meccanizzato. Nel caso di vicoli particolarmente stretti, strade impraticabili ai mezzi della raccolta o nei siti ritenuti inaccessibili (a discrezione dell'Amministrazione), a fine di costituire rischio a cose o persone, e per mantenere la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati dalle utenze vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, seguendo le indicazioni impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per gli utenti che abbiano una notevole produzione di Rifiuti Urbani Assimilati l'esposizione, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale, potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori privati o messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, da utilizzarsi conformemente al presente Regolamento. Per coloro che non abbiano possibilità (es. per motivi igienico-sanitari) e/o spazi di stoccaggio nella proprietà privata, potranno essere individuate e utilizzate aree pubbliche per il posizionamento dei contenitori, esclusivamente su autorizzazione del competente ufficio comunale. Tali contenitori potranno costituire anche un'unità a servizio di più utenze, ferma restando la responsabilità delle stesse utenze verso un corretto utilizzo e controllo dei contenitori.

Nel caso di rilevati inconvenienti igienico-sanitari o puzze, la pulizia e la disinfezione dei contenitori può essere imposta agli utilizzatori dagli uffici comunali competenti.

Elenco di massima dei materiali ammissibili all'interno delle singole frazioni differenziate:

| Tipologia della frazione | Materiali ammissibili | Materiali NON CONFORMI |
|--|--|---|
| Umido | Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the o tisane, materiali biodegradabili (mater-Bi), fiori recisi o piante domestiche, pane vecchi, salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti o stufe, piccole ossa e gusci di molluschi, fibre naturali (cotone, lino, canapa, lana), | Pannolini e assorbenti, carta patinata a colori, grassi e oli, stracci, feci di cani e gatti, legno trattato, confezioni di alimenti (vaschette, barattoli, retine, cellophane) |
| Carta e Cartone | Giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli in genere, scatole di pasta o del detersivo, imballaggi di cartone, scatole per alimenti | Nylon, cellophane, copertine plastificate, carta unta o sporca di colla, carta oleata, carta chimica di fax o carbone, pergamena, poliaccoppiati (Tetrapak) |
| PLASTICA | Tutti gli imballaggi in plastica, vaschette del gelato, bottiglie di acqua e bibite, shampoo, flaconi detergenti, falconi o contenitori di liquidi, custodie di cd, dvd, vhs, retine della frutta, vasetti di yogurt, confezioni di uova, cassette della frutta, pellicole per alimenti, polistirolo, vasi per fiori e piante | Tutto ciò che non è un imballaggio, tutti gli arredi, la plastica dura (giocattoli, articoli casalinghi, elettrodomestici), piatti e posate in plastica sporchi |
| Vetro, alluminio, latta o lattine | VETRO :Tutti gli oggetti composti in vetro anche se hanno piccole frazioni di altro materiale, bottiglie e barattoli con tappo in metallo, | il vetro conferito non deve contenere residui visibili del suo contenuto, Lampadine, neon, vetro pirex, specchi, cristalli, occhiali, ceramica e porcellane |
| | ALLUMINIO E LATTINE: lattine per bevande e per alimenti, vaschette e fogli in alluminio, bombolette spray, capsule e tappi per bottiglie, latte di tonno, pelati ecc..., coperchi per vasetti in vetro, | |
| SECCO NON RICICLABILE | Gomma, cassette audio/video, CD, cellophane, piatti e posate di plastica, secchielli e bacinelle, giocattoli, penne, carta carbone, oleata o plastificata, calze di nylon, ceramica, pannolini e assorbenti, cosmetici, polveri domestiche, scarpe, oggetti in legno verniciato, lampadine, poliaccoppiati per bevande (Tetrapak) | |

Art. 22 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

E' fatto divieto, al personale addetto al ritiro dei rifiuti, di svolgere il servizio all'interno di proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, le utenze potranno ottenere l'autorizzazione al deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta formalmente al Comune e rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La stessa potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 23- GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta della frazione verde dei rifiuti urbani avviene con conferimento diretto da parte delle utenze presso la Piazzola Ecologica, e su richiesta, tramite un servizio periodico di raccolta "porta a porta", nelle modalità specificate dal gestore.

Nel servizio è compresa anche la raccolta del verde pubblico e cimiteriale, secondo le modalità accordate tra il Comune e il Gestore.

Il Comune si riserva di attivare o meno il servizio di raccolta per utenze con grande quantità verde, applicando per tale frazione di rifiuto i criteri stabiliti alle norme di assimilazione del presente regolamento.

Art. 24 - GESTIONE DELLE FRAZIONI RECUPERABILI

CARTA/CARTONE

E' istituita su tutto il territorio comunale con cadenza specificata dal calendario dei servizi la raccolta porta a porta della **frazione di Carta/ Cartone**. Il materiale, costituito da materiali cellululosici quali: giornali, riviste, fogli e piccoli imballaggi in cartone, dovrà essere conferito all'esterno delle abitazioni, od in altro luogo indicato dal Comune, legato in pacchi o contenuto in scatole di cartone e comunque confezionato in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa.

PLASTICA

La frazione differenziata della plastica, anch'essa ritirata porta a porta, con cadenza definita dal calendario dei servizi, è costituita da tutti i materiali elencati nell'allegato. Dovrà essere pulita e priva di residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi, e conferita in sacchi della tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Non saranno raccolti rifiuti contenuti all'interno di sacchi non trasparenti o scatole chiuse non ispezionabili e i sacchi inquinati da materiale non conforme alla raccolta. Per le attività produttive il conferimento potrà avvenire anche con bidoni, cassonetti, o scarrabili.

VETRO/ALLUMINIO/LATTINE

Viene svolto su tutto il territorio comunale il servizio di ritiro porta a porta delle frazioni multimateriale comprendente Vetro, alluminio e lattine, che prevede, a cadenza fissa e frequenza come da calendario dei servizi, lo svuotamento degli appositi contenitori distribuiti alle utenze.

La tipologia di tali contenitori varia in dimensioni a seconda che serva una o più utenze, tutti i formati garantiscono però la possibilità di essere svuotati meccanicamente dai mezzi in servizio.

L'affidamento dei contenitori alle diverse utenze sottintende il dovere da parte di questi ultimi di conservare e pulire adeguatamente i contenitori stessi, evitando puzze o inconvenienti igienico sanitari.

Tutti i contenitori vanno tenuti su area privata ed esposti per lo svuotamento solo nei tempi previsti dal passaggio della raccolta.

Tutti I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Art. 25 – GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 152/2006, E' Previsto l'allestimento di un cassone presso la piazzola ecologica adibito esclusivamente alla raccolta dei rifiuti di imballaggio. I materiali conferibili in tale cassone, in quantità compatibili alle capacità di raccolta smaltimento tipiche del servizio locale, saranno:

- cartone, regge e reggette, polistirolo ed affini, cellophane e plastiche tipiche da imballo, piccole parti lignee.

Tali materiali andranno conferiti al rispettivo consorzio adibito specificatamente al recupero degli stessi.

Per la natura dei suddetti materiali il conferimento prevalente sarà fatto dalle attività produttive, commerciali e artigianali, mentre l'utenza domestica si preoccuperà di conferire eventualmente nel cassone imballaggi privi dei materiali già raccolti in altri punti di raccolta presenti nella stessa piazzola ecologica.

Art. 26 - GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI

La raccolta dei Rifiuti INGOMBRANTI e dei BENI DUREVOLI (definiti dall'art. 9 del presente Regolamento) verrà effettuata mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso la Piazzola ecologica (centro di raccolta) e tramite un servizio complementare di raccolta "PORTA A PORTA" attivabile su prenotazione telefonica dell'utente al numero indicato dal Gestore, nelle forme e nei tempi stabiliti dall'amministrazione comunale e divulgati tramite il calendario dei servizi.

Art. 27 - VERDE PUBBLICO

Gli sfalci d'erba, le ramaglie e gli scarti verdi provenienti dalle aree pubbliche possono essere conferiti c/o la piazzola ecologica, previo accordo tra la ditta incaricata della manutenzione del verde pubblico e il Gestore.

Art. 28 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

A tal fine il Comune attua la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (PILE, BATTERIE e FARMACI SCADUTI, CONTENITORI "T" e "F", TONER) utilizzando appositi contenitori distribuiti sul territorio e/o presso il Municipio e/o la Piazzola ecologica comunale.

I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati attorno ai contenitori ed a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 29 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

rifiuti cimiteriali derivano da:

- a) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- b) attività di ordinaria gestione dei cimiteri.

A solo titolo esemplificativo i rifiuti di cui alla lettera a) del presente comma sono costituiti da resti metallici o lignei di cofani, avanzi di indumenti, imbottiture, altri materiali biodegradabili inseriti nei cofani, piedini, ornamenti, maniglie, simboli religiosi inseriti nelle casse.

I rifiuti di cui alla lettera b) del presente comma sono costituiti da terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti dai lavori di edilizia cimiteriale, fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, vasi ed altri oggetti metallici e non metallici o di plastica derivanti dalla pulizia delle aree e dallo svuotamento dei cestini e di altri contenitori.

Salvo quanto disposto ai commi successivi, i rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni devono essere raccolti separatamente con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle casse. In particolare, dopo la riesumazione il rifiuto deve essere disinfettato con prodotto idoneo ed essere immesso in apposito contenitore a perdere flessibile, a perfetta tenuta stagna, recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali", di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri saranno immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.

I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero, oppure avviati a recupero o smaltiti nelle forme previste dalla natura del rifiuto.

Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso è individuato nell'apposito locale presente all'interno dell'area cimiteriale, fermo restando che i rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o dispersione.

Tutte le operazioni necessarie alla separazione, inscatolamento, disinfezione, trasporto e smaltimento presso centri autorizzati sono a carico del gestore dei servizi di igiene urbana, o in alternativa alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali, in base a quanto riportato dai rispettivi capitolati d'appalto.

Art. 30 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento, con propria iniziativa o su indicazione delle autorità preposte, può in qualsiasi momento attivare, tramite il gestore del servizio altre raccolte differenziate, oltre a quelle già previste dal presente Regolamento.

Art. 31 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI

La pulizia dei contenitori per la raccolta porta a porta è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere tenuti puliti i luoghi sui quali i contenitori stessi vengono posizionati.

Art. 32 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l'Amministrazione Comunale anche tramite il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento. Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e/o liquami su suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.

E' vietata la raccolta dei seguenti materiali:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- oli e batterie auto

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 33 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale ed il gestore dei servizi, con cadenza minima annuale, curano opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini, tese ad ottimizzare la raccolta differenziata in modo da ottenere crescenti percentuali di differenziazione complessiva dei rifiuti, contenendo i costi smaltimento ed i quantitativi di rifiuto da destinarsi a smaltimento.

Nelle forme adeguate sarà data pubblicità dei risultati qualitativi della raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere fornite e rafforzate informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni ed esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Titolo III

Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni e varie

Art. 34 - SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

Il servizio di spazzamento verrà eseguito sulle aree, vie e piazze comunali con le modalità e le frequenze riportate sul calendario annuale dei servizi.

All'interno delle zone individuate, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi coperti e scoperti;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti, tenuti ad organizzare i servizi, svolti dagli operatori o dal gestore del servizio stesso.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.

OBBLIGHI DELLE UTENZE PRIVATE:

Nel caso in cui le pubbliche proprietà fossero lordate, accidentalmente o meno, da rifiuti provenienti dalle proprietà private a confine (frontisti – esempio: fogliame e ramaglie sporgenti che cadono sulle pubbliche proprietà) il proprietario dell'immobile o il residente è tenuto, con frequenza e tempistica d'intervento anche quotidiana, e comunque adeguata ad eliminare qualsiasi accumulo, alla rimozione dei rifiuti ed al loro corretto smaltimento, pena l'applicazione delle previste sanzioni;

Art. 35 - PULIZIA CESTINI STRADALI PORTARIFIUTI

Il Comune, allo scopo di garantire il mantenimento delle decorose condizioni di pulizia ed igiene delle aree pubbliche o di uso pubblico, installa appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti e dagli utilizzatori delle aree a verde.

Il servizio comprende:

- a) lo svuotamento dei cestini portarifiuti presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione;
- b) il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.

I cestini stradali saranno svuotati dagli addetti ai servizi con la periodicità stabilita dagli uffici comunali competenti e comunque con cadenza minima bisettimanale. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del presente regolamento.

È fatto altresì divieto gettare o abbandonare rifiuti di qualunque tipo sul suolo stradale o aree pubbliche;

I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di qualsiasi manifestazione.

Art. 36 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, o personale dell'Ufficio Tecnico/Ecologia, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il gestore del servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta.

Art. 37 – MERCATI e/o OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO DI AMBULANTI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio o occupanti generici di suolo in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettive porzioni, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale, dopo avere ridotto al minimo il volume. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 38 - FESTE POPOLARI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e/o luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nelle forme previste dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Qualora richiedessero forme speciali di raccolta sono tenuti a concordarle con gli uffici comunali od il gestore dei servizi.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 39 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici, quali bar, caffè, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per lo svolgimento della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, prospicienti o attigue, installando anche adeguati contenitori propri adibiti alla raccolta rifiuti.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare costantemente sgombra da rifiuti di qualsivoglia genere.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con installazioni mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite o gelati, esercizio di chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana delle aree pubbliche con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti, per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 40 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Il Comune effettua la pulizia periodica dei monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

La frequenza degli interventi che varia a seconda delle stagioni è controllata dagli uffici comunali competenti e svolti dal gestore dei servizi o addetti.

Art. 41 - SGOMBERO NEVE e SPARGIMENTO ANTIGELO

Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante: a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse; b) lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

I suddetti servizi andranno svolti automaticamente in presenza di nevicata e temperature diurne e/o notturne che possono determinare il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade.

Pertanto il gestore del servizio sarà tenuto allo svolgimento dei servizi anche in virtù di previsioni sulle condizioni atmosferiche che anticipino possibili gelate.

Art. 42 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

La pulizia dei passi carrai, eventualmente occlusi a seguito della spatatura della neve da strade pubbliche, dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali formazioni di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella e/o sulla pubblica via, costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni, e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche. Nel caso di nevicata di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono rimuoverle al momento del passaggio dei mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero neve.

Art. 43 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Tali terreni non edificati (comprese le aree cortilizie a confine con altre proprietà pubbliche o private), qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere tenuti puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità, inoltre conservarli sgombri da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedervi anche tramite necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi comprendono le operazioni di sfalcio periodico delle aree (almeno tre tagli stagionali) e dell'asporto del verde e rifiuti anche eventualmente lasciati da terzi, finalizzati alla prevenzione della proliferazione di animali infestanti. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono ai doveri elencati e lo stato delle aree inedificate diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l' A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari, ed In caso di inadempienza dispone affinché il Gestore esegua con urgenza i lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 44 – ODORI MOLESTI, FUMI E PUZZE, FUOCHI

Chiunque: privato cittadino, attività produttiva o di altra natura, causi odori molesti, attraverso l'emissione in atmosfera di fumi, puzze, e/o esalazioni che risultino molesti per il vicinato o la comunità in generale, è passibile dell'ammenda prevista.

E' vietato inoltre appiccare incendi (anche controllati) per bruciare rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 45 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase anche quotidianamente. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola o veicoli adibiti a lavori edili che perdano delle zolle di terra o materiale in genere sulla pubblica via). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 46 - DEAFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 47 - PULIZIE DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Gestore, con diritto di rivalsa.

Art. 48 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Fatto salvo l'obbligo da parte del proprietario di custodire un'animale condotto su spazi pubblici, le persone che conducono cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico, ad esclusione delle aree consentite specificamente indicate da apposita segnaletica, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree a verde e tutti gli spazi ad uso pubblico. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra provvedere personalmente alla rimozione degli escrementi dal suolo pubblico ed a smaltirli tramite l'utilizzo di appositi sacchetti negli cestini o contenitori dedicati, come prescritto anche dalla apposita segnaletica.

Le violazioni al presente articolo saranno sanzionate ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento, con applicazione delle misure pecuniarie previste dalla allegata tabella I.

Art. 49 – ANIMALI DA CORTILE E/O DA ALLEVAMENTO

All'interno delle proprietà private è ammessa la presenza di animali da cortile (polli, conigli, ecc..) nel rispetto delle norme igieniche prescritte dai regolamenti igienici dell'ASL di Lodi, (rispetto delle distanze minime di almeno 10 mt. delle eventuali gabbie dalle residenze limitrofe).

E' fatto obbligo ai proprietari la costante ed efficace pulizia delle aree di presenza degli animali al fine di prevenire la formazione di puzze o qualsiasi altro inconveniente igienico e non che possa arrecare disturbo al vicinato.

In ogni caso in presenza di segnalazioni riguardanti casi di molestie dovute alla presenza di animali, sarà compito dell'ufficio tecnico/ ecologia e/o il personale della polizia locale provvedere ad eseguire debito sopralluogo, rilevando le condizioni di mantenimento, il numero e la compatibilità igienico sanitaria degli animali stessi rispetto al vicinato.

A seguito di tale sopralluogo, in caso di cattivo mantenimento, mancata pulizia, numero eccessivo di capi rispetto alla superficie delle aree a disposizione, a seconda delle rilevazioni saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento, ed eventualmente sarà emessa opportuna ordinanza sindacale a risoluzione delle problematiche emerse.

Titolo IV

Servizi speciali

Centro di Raccolta –Piazzola ecologica

Art. 50 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Comune di Guardamiglio ha attivato in Guardamiglio Località Cà Nova – un'area attrezzata (PIAZZOLA ECOLOGICA) per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, conferiti direttamente dagli utenti locali, iscritti a ruolo per il pagamento della tassa/tariffa rifiuti solidi urbani. La Piazzola ecologica costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata.

La piazzola ecologica debitamente pavimentata e strutturalmente idonea all'utilizzo come centro di raccolta, è allestita dal gestore con contenitori, cassoni e quant'altro materiale idoneo (come da normative in materia) a contenere le varie frazioni di rifiuto conferibili.

La piazzola ecologica è aperta alle utenze in orari e giorni prestabiliti, decisi dalla pubblica amministrazione in accordo con il gestore.

Gli utenti (residenti e operatori delle attività locali) muniti di apposito tesserino di riconoscimento, accedono all'area e depositano i rifiuti debitamente differenziati nei rispettivi punti di raccolta.

Tutte le operazioni sono vigilate direttamente dall'addetto (messo a disposizione dal gestore), sempre presente negli orari di apertura alle utenze.

Quando il contenitore è giunto a riempimento, il gestore ha il compito di trasportare il materiale all'idoneo sito di trattamento o smaltimento per ciascuna tipologia del rifiuto.

Lo stesso gestore ha il dovere di provvedere per tempo agli svuotamenti dei vari contenitori, evitando accumuli eccessivi di materiale e/o fuoriuscite accidentali dello stesso.

L'amministrazione si riserva la possibilità di implementare le tipologie di rifiuto raccolto secondo necessità, articolando il servizio in accordo con il gestore sulla scorta delle normative specifiche.

Art. 51 - RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'PIAZZOLA ECOLOGICA

Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferite presso l'Piazzola ecologica sono:

- Rifiuti ingombranti non riciclabili;
- Beni durevoli dismessi (frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisioni, computer, stampanti, circuiti elettrici, mobili, ecc.);
- Carta e cartone;
- Vetro e lattine;
- Imballaggi in plastica;
- Altre plastiche (es. teli di nylon, cassette di PE e PP, polistirolo);
- Metalli ferrosi e non ferrosi;
- Rifiuti inerti da piccoli lavori di manutenzione purché privi di amianto (di sola provenienza domestica);
- Rifiuti urbani pericolosi (quali pile e batterie, farmaci, contenitori "T" e "F");
- Lampade al neon;
- Oli vegetali esausti di origine alimentare;
- Oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica);
- Accumulatori al piombo (di provenienza domestica);
- Verde (erba, sfalci e ramaglie) e legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato);
- Pneumatici usati (di provenienza domestica);
- Altri successivamente individuati

L'elenco dei materiali conferibili separatamente dovrà essere indicato su una apposita segnaletica esposta all'ingresso della piazzola ecologica, assieme agli orari di apertura.

All'interno ogni punto di conferimento (contenitore) dovrà riportare l'indicazione del materiale conferibile.

Art. 52 - ACCESSO ALL'PIAZZOLA ECOLOGICA

Il conferimento dei rifiuti presso l'Piazzola ecologica dovrà essere effettuato dalle utenze. Possono accedere al centro di raccolta esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti, regolarmente iscritti al ruolo TARSU/tariffa rifiuti, presenti nel territorio comunale.

Il Gestore attiva procedure di accertamento del diritto a conferire tramite la richiesta dell'esibizione di un apposito tesserino, distribuito agli aventi diritto dagli uffici comunali competenti.

Art. 53 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici possono essere conferiti, nell'ambito del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti devono essere assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'ART.198 – comma 2, lett. g) – del D.Lgs. n.152/2006;
- Il produttore dei rifiuti deve essere regolarmente iscritto a ruolo negli elenchi degli utenti che pagano tassa/tariffa per i rifiuti assimilati conferiti;
- Le quantità e le tipologie di rifiuti assimilati conferibili e le quantità sono stabilite dal Comune in accordo con il Gestore, anche in relazione a specifici tipi di attività esercitate dagli utenti e compatibilmente con il mantenimento della corretta gestione dell'impianto e della fruizione da parte degli utenti.

Art. 54 - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nel caso in cui, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'amministrazione comunale autorizzasse il gestore ad attuare forme di raccolta specifiche di rifiuti speciali non assimilati, andranno stipulate apposite convenzioni con le utenze a regola dei rapporti e delle modalità gestionali.

Art. 55 - APERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

I rifiuti potranno essere conferiti nei giorni feriali negli orari decisi dall'Amministrazione comunale in accordo con il Gestore.

Art. 56 - ADDETTI ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

Durante l'orario di apertura dell'Piazzola ecologica l'addetto alla custodia e gestione operativa della stessa dovrà provvedere a:

- controllare che il conferitore/utente sia in possesso del tesserino d'accesso
- istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti affinché conferiscano correttamente i rifiuti differenziati nelle varie tipologie
- tenere pulito il piazzale interno e raccogliere eventuali rifiuti fuoriusciti dai rispettivi contenitori
- aiutare le utenze nelle operazioni di scarico e conferimento
- informare le utenze su come e dove conferire correttamente i rifiuti
- informare il gestore e quindi gli uffici comunali di qualsiasi anomalia del servizio
- vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore sulla correttezza dei conferimenti, relativamente alla qualità, ed eventualmente per i casi previsti, quantità dei materiali ed ai soggetti conferenti;
- informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori
- tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla chiusura dell'Piazzola ecologica ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Si specifica che l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;

potranno inoltre essere richieste prestazioni aggiuntive, quali, la pesatura in loco del materiale conferito, il rilascio di ricevute, ecc;

Art. 57 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

L'utente che intende conferire i rifiuti all'Piazzola ecologica deve qualificarsi agli addetti alla custodia tramite l'esibizione del tesserino di autorizzazione all'accesso rilasciato dagli uffici comunali competenti.

I rifiuti devono essere scaricati differenziati nelle varie frazioni direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente. L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'ART. 75 o in difformità alle norme del presente Regolamento. L'addetto al servizio di custodia ha inoltre la facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio dell'Piazzola ecologica, indicando contemporaneamente il giorno in cui il conferimento potrà essere effettuato. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Piazzola ecologica di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Per le utenze non domestiche potrà essere verificata la quantità dei rifiuti conferiti, che dovranno essere compatibili con le capacità di carico dei contenitori, in caso contrario l'addetto ha facoltà di respingerli avvisando il gestore e gli uffici comunali dell'inconveniente da trattarsi specificatamente.

Art. 58 - NORME DI COMPORTAMENTO

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o della recinzione dell'Piazzola ecologica, tale pratica è considerata a tutti gli effetti come abbandono di rifiuti, perseguita a termini di legge e del presente regolamento.

Art. 59 - GESTIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA

La Piazzola ecologica è gestita direttamente dal Comune mediante l'affidamento al Gestore. Il Gestore è tenuto a vigilare sul rispetto del Regolamento di gestione del centro e sulle direttive impartite dal Comune informando gli uffici Comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.

Il Gestore dovrà dare disponibilità di uno o più addetti per la custodia dello stesso e tutta la fornitura necessaria all'allestimento completo dell'area tramite il posizionamento dei contenitori necessari.

Gli stessi contenitori dovranno essere conformi ai requisiti richiesti a seconda della tipologia di rifiuto da contenere, come da disposizioni normative in alto.

E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'Piazzola ecologica, evitando accumulo di materiale o ritardi nello svuotamento dei cassoni/contenitori, da mantenere costantemente utilizzabili ai fini del conferimento da parte delle utenze .

Titolo V

Validità del Regolamento, controlli e sanzioni

Art. 60 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti Comunali.

Art. 61 - CONTROLLI E VIGILANZA

La vigilanza urbana, ed il personale dei preposti uffici comunali, assicurano il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato degli stessi, applicando le sanzioni amministrative previste, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato. In caso di accertata inadempienza il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento tramite il gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 62 - ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento, delle leggi in materia di rifiuti o che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente provvedono il Corpo della Polizia Municipale e gli altri organismi ed autorità competenti in materia. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da funzionari del Comune o del Gestore, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 63 - DIVIETI

E' VIETATO:

- 1. conferire** al servizio pubblico Comunale rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta ;
- 2. introdurre** nei sacchetti o contenitori delle diverse raccolte porta a porta dei materiali non conformi con la tipologia delle raccolte differenziate stesse;
- 3. l'utilizzo** di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (Mater-bi oppure carta) per la raccolta del rifiuto umido;
- 4. l'uso** di sacchetti di colore e formato diversi da quelli decisi dall'Amministrazione Comunale, tali da non rispettare i requisiti di trasparenza o assimilabilità del materiale di cui sono fatti alla tipologia della raccolta;
- 5. esporre su suolo pubblico** sacchetti e/o contenitori dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per le raccolte;
- 6. il conferimento** nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali roventi o tali da danneggiare il contenitore;
- 7. Utilizzare i cestini** posizionati presso le aree pubbliche per smaltire rifiuti domestici di qualsiasi tipo;
- 8. accatastare** rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi o introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata;
- 9. l'imbrattamento** del suolo pubblico o ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili;
- 10. Alle utenze ogni forma** di cernita, o ricerca e/o recupero "non autorizzati" dei rifiuti presenti presso la Piazzola Ecologica, o introdursi nella Piazzola stessa al di fuori degli orari di apertura;
- 11. bruciare su aree pubbliche o private** rifiuti quali plastica o altri materiali che possono generare inquinamento, disturbo e/o danni alle cose e/o alla salute delle persone;

Art. 64 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente Regolamento all'allegato 1, le stesse possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta municipale.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui al presente Articolo. Sono, inoltre preposti alla sorveglianza il personale del Servizio Tecnico/Ecologia ed il Personale del gestore dei Servizi di igiene urbana, i quali sono tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale per gli accertamenti del caso, ed eventualmente agli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 65 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati – attraverso Ordinanze sindacali per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio. Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento, saranno recepite con atti di Giunta Comunale.

Rimangono invariate le competenze del Consiglio Comunale riguardo le modifiche sostanziale al presente regolamento.

Art. 66 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 67 – CONSEGNA DEL MATERIALE PER LE RACOLTE DIFFERENZIATE AI NUOVI RESIDENTI E/O ATTIVITA'

Si stabilisce che al momento della concessione anagrafica della residenza ad un nuovo nucleo familiare o all'insediamento di una attività, la nuova utenza venga indirizzata dall'Ufficio che sta trattando con il richiedente all'Ufficio Ecologia, per ritirare tutto il materiale attinente alle raccolte differenziate e ricevere tutte le informazioni in merito.

Tale prassi viene inserita nelle procedure dell'Ufficio Anagrafe, Commercio e Sportello Unico;

Art. 68 – CONCLUSIONI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, igiene pubblica e salvaguardia ambientale.

- ALLEGATO 1 -**ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
che il contravventore può conciliare in via breve all'Agente accertatore****Per trasgressione al:**

- Art. 11 - abbandono RSU da 50,00 a 500,00 €;
- Art. 11- intralcio allo svolgimento dei servizi di Igiene Urbana da 50,00 a 500,00 €;
- Art. 19 - conferimento indifferenziato di RSU da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 21 - esposizione suolo pubblico dei rifiuti al di fuori dei periodi delle raccolte Porta a porta da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 21- stazionamento permanente su suolo pubblico di contenitori per RSU affidati ad utenze private da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 21- mancata protezione dei sacchetti dell'umido tramite l'utilizzo di appositi contenitori e conseguente ripetuto spargimento degli stessi su suolo pubblico; da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 21 - inottemperanza alle prescrizioni relative al posizionamento dei rifiuti impartite dagli uffici comunali preposti da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 28 - introduzione di rifiuti non conformi alla tipologia della raccolta, nei contenitori stradali per RUP o in aree circostanti da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 21, 31- mancata ottemperanza alla formale richiesta, degli uffici comunali preposti di provvedere alle necessità di lavaggio o igienizzazione dei contenitori RSU da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 34 - mancata rimozione e/o pulizia delle aree pubbliche sulle quali si accumula del verde proveniente da proprietà private confinanti da 40,00 a 400,00 €;
- Art. 35 - Conferimento nei cestini presenti sugli spazi pubblici, o nei pressi degli stessi, di rifiuti urbani domestici, assimilati o ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti e frequentatori delle aree stesse da 50,00 a 500,00 €;
- Art. 37 e 38 - mancata pulizia di aree pubbliche a seguito di occupazione temporanea da parte di: ambulanti, feste popolari, spettacoli viaggianti e manifestazioni da 100,00 a 800,00 €;
- Art. 39 - mancata pulizia quotidiana e smaltimento di rifiuti su suolo pubblico provenienti da esercizi utilizzatori di suolo pubblico, o che non occupando suolo pubblico ma lo impiegano di fatto come spazio d'attesa o di consumazione per gli avventori (vedi: bar, vendita di pizza al taglio, bibite, gelati, ecc.); da 50,00 a 500,00 €;
- Art. 42 - mancata rimozione della neve dai marciapiedi da parte dei residenti degli edifici posti sulla pubblica Via; da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 43 - mancata manutenzione e/o pulizia e/o sfalcio periodico della vegetazione spontanea su terreni non edificati da 150,00 a 1.500,00 €;

- Art. 44 – produzione di esalazioni moleste, puzze e/o fumi da 150,00 a 3.000,00 €;
- Art. 44 – appiccio di fuoco per bruciare rifiuti da 200,00 a 3.000,00 €;
- Art. 45 - mancata pulizia delle aree pubbliche a seguito di operazioni di carico/scarico che generano rifiuti di qualsiasi genere da 50,00 a 500,00 €;
- Art. 45 - mancata pulizia delle strade pubbliche a seguito del transito di automezzi che sporcano le stesse con qualsiasi genere di detriti/materiali o rifiuti da 100,00 a 800,00 €;
- Art. 47 - mancata pulizia di aree pubbliche a seguito di occupazione per esecuzione di lavori edili/cantieri da 100,00 a 800,00 €;
- Art. 48 – Omessa custodia di animale su spazio pubblico da 40,00 a 400,00 €;
- Art. 48 – mancata rimozione e/o smaltimento degli escrementi di cani o altri animali condotti su spazi pubblici; da 20,00 a 200,00 €;
- Art. 49 – mancato mantenimento delle corrette condizioni igieniche delle aree interessate dalla presenza di animali da cortile, presenza in soprannumero degli stessi rispetto alle superfici a disposizione, rilevate puzze o disturbi al vicinato dovuti al cattivo mantenimento degli animali da parte dei proprietari da 100,00 a 500,00 €
- Art. 63 – contravvenzioni ai divieti elencati, di cui all’art. 63 da 20,00 a 600,00 €;

- ALLEGATO 2 -

ELENCO DEGLI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI